



Decreto Dirigenziale n. 45 del 11/04/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 16 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Caserta

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/2006 - ART. 208 - DGRC N. 386/2016 - DITTA FRANCHINI EDUARDO. CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, UBICATO NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE), ALLA VIA APPIA 7/BIS, SU UN'AREA CENSITA AL NCT DEL MEDESIMO COMUNE AL FG.12 P.LLE 4 E 424 SU UNA SUPERFICIE DI MQ. 6.561 CA. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO. PRESA D'ATTO VARIANTE NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art.208 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 386 del 20/07/2016, pubblicata sul BURC n.50 del 25 luglio 2016, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- con Decreto Dirigenziale n. 62 del 16/03/2011 del Settore Provinciale Ecologia e Tutela dell'Ambiente di Caserta (ora UOD 16 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Caserta), è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto della Ditta Franchini Eduardo, titolare del Centro di raccolta e Impianti di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato in S. Tammaro (CE) alla Via Appia 7/bis, su un'area censita al NCT del medesimo Comune al fg.12 p.lle 4 e 424 su una superficie di mq. 6.561/00 ca
- con Decreto Dirigenziale n. 220 del 23/09/2011 del Settore Provinciale Ecologia e Tutela dell'Ambiente di Caserta, è stata rilasciata alla Ditta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la ditta Franchini Eduardo con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0171587 del 10/03/2016, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di autodemolizione, nonché la presa d'atto di variante non sostanziale;
- la variante non sostanziale consiste nella rimodulazione dell'area deposito rifiuti (motori, plastica, gomma e vetro), e delle parti di ricambio, senza generare nuovi manufatti edilizi, ma semplici installazioni di scaffalature.

Preso atto che

- la Conferenza di Servizi nella seduta del 17 marzo 2017, il cui verbale prot. n. 200666 si richiama, a conclusione dei lavori sulla scorta dei pareri espressi e considerando acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, l'assenso senza condizioni degli Enti regolarmente convocati ma risultati assenti, che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs 152/2006 s.m.i., all'esercizio dell'attività di autodemolizione nonché alla presa d'atto della variante non sostanziale in favore della ditta FRANCHINI EDUARDO.

Considerato che

- la ditta FRANCHINI EDUARDO è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e pertanto ai sensi dell'art. 3, comma 2 – bis della L. 24.01.2011 n. 1, l'importo della garanzia finanziaria è ridotta del 40%;
- la ditta FRANCHINI EDUARDO ha depositato la polizza fideiussoria n. GAR0304692017, acquisita al protocollo regionale n. 0251304 del 05/04/2017, stipulata con il CONSORZIO FIDI ITALICUM, con sede legale in Roma via Selegas n.11, rilasciata in favore del Presidente della Regione Campania, con scadenza al 23/04/2023 per un capitale massimo garantito pari ad € 37.950,00, a copertura di eventuali danni all'ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'attività.

Ritenuto

- che sussistono le condizioni per concedere il rinnovo alla ditta "FRANCHINI EDUARDO"
- di poter confermare, ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. 152/2006, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, l'autorizzazione allo scarico delle acque in pubblica fognatura, atteso che l'ATO2

Napoli-Volturno, con nota Prot/SCA 1150/2017 del 10/03/2017, acquisita in pari data al prot. regionale n. 0179477, ha espresso parere favorevole al rinnovo della stessa con prescrizioni.

Dato atto che il presente provvedimento va inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Visti

- il DLgs. n. 152/2006 e smi;
- la DGR n. 386/2016;
- la Legge n. 241/1990 e smi;
- il DPGR n. 146 del 01/07/2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ha proposto l'adozione del presente atto

DECRETA

1. **RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **RINNOVARE**, in conformità alle risultanze della CdS del 17 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e DGRC n. 386 del 20/07/2016, fino al 22 aprile 2022 (1 anno prima della scadenza della polizza), l'autorizzazione all'esercizio del Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di San Tammaro (CE alla Via Appia 7/bis, su un'area censita al NCT del medesimo Comune al fg.12 p.lle 4 e 424 su una superficie di mq. 6.561/00 ca, in favore della ditta **FRANCHINI EDUARDO**, con sede legale in San Tammaro (CE) in via Nazionale Appia 7 bis Km. 5.200 loc. Spartimento, P. IVA n. 01548600616, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. 113351 del REA a far data dal 10/07/1986, legalmente rappresentata dal sig. Franchini Eduardo, nato a San Tammaro il 03/11/1963 ed ivi residente alla via Nazionale Appia n. 118 - C.FFRNDRD63S03I261Q.
3. **PRENDERE ATTO**, della variante non sostanziale consistente nella rimodulazione dell'area deposito rifiuti (motori, plastica, gomma e vetro), e delle parti di ricambio, senza generare nuovi manufatti edilizi, ma semplici installazioni di scaffalature.
4. **AUTORIZZARE** la ditta per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del DLgs. 152/2006, allo scarico delle acque in pubblica fognatura, sulla scorta del parere favorevole l'ATO2 Napoli-Volturno, trasmesso con nota Prot/SCA 4866/2016 del 17/10/2016, acquisita al prot. regionale n. 0676708, con le seguenti prescrizioni:
 - 4.1 per detto scarico il titolare dell'attività dovrà provvedere ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza semestrale, che dovranno tassativamente rispettare i parametri previsti dalla TB.3 del D.lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, trasmettendone gli esiti a questo A.T.O.2;
 - 4.2 per detto scarico il gestore della rete fognaria effettuerà, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite, nonché campioni dello scarico significativi ai fini tariffari dandone comunicazione all'utente e prescrivendo nel caso l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita.
 - 4.3 Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lett. b del Disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'A.T.O.2 Napoli - Volturno.
5. **RICHIAMARE** i Decreti Dirigenziali (D.D.) n. 62 del 16/03/2011 e n. 220 del 23/09/2011, per tutte le condizioni e prescrizioni impartite in sede di gestione le quali restano ferme ed invariate.

6. STABILIRE che:

- 6.1 nell'impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, in ingresso prima del trattamento più di 160 unità M1-N1, di 1 unità M3-N3-O3 di 3 unità M2 —N2 -O2, di 10 unità L2—L4-L5, di 20 unità L1-L3 per un periodo massimo di stoccaggio di 180 giorni;
- 6.2 nell'impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, dopo il trattamento più di 222 unità M1-N1, di 1 unità M3-N3-O3, di 3 unità M2 —N2 —O2, di 10 unità L2—L4-L5, di 20 unità L1-L3;
- 6.3 rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGRC 386/16;
- 6.4 rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali indicati negli elaborati presentati ed approvati in sede di Conferenza dei Servizi;
- 6.5 gli autoveicoli devono essere stoccati, lavorati e selezionati rispettando le aree autorizzate indicate nell'elaborato grafico datato marzo 2016;
- 6.6 nell'impianto devono essere presenti gli impianti/attrezzature autorizzati e richiamati nella relazione tecnica;
- 6.7 mantenere l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne;
- 6.8 effettuare una campagna fonometrica, da inoltrare all'Autorità Competente e ad ARPAC nei 30 giorni successivi alla data di emanazione del Decreto di rinnovo, da ripetere, successivamente, con cadenza biennale;
- 6.9 effettuare, con cadenza annuale, verifiche dell'integrità/tenuta delle vasche e dei pozzetti presenti nell' azienda;
- 6.10 effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle acque reflue scaricate

7. SPECIFICARE CHE

- 7.1 l'impianto deve essere gestito e configurato come la documentazione presentata e depositata agli atti d'Ufficio;
- 7.2 tutti gli scarichi sono autorizzati per il periodo di validità del presente atto;
- 7.3 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, del D. Lgs. 209/2003, la ditta dovrà effettuare esclusivamente le operazioni sui rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso (codice CER 160104*) e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto, riferiti a quelli che di seguito si elencano ciascuno contraddistinto con la rispettiva codifica CER:

ELENCO CODICI CER

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)

13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 7.4 il titolare del centro di raccolta alla chiusura dell'impianto provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, con l'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;
- 7.5 è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate nell'allegato III del D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209;
- 7.6 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singole

- previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e la loro utilizzazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente da parte delle imprese di autoriparazione;
- 7.7 il settore trattamento deve essere munito di una fossa o di un ponte sollevatore che permette all'operatore di introdursi al di sotto del veicolo per l'operazione di bonifica;
- 7.8 fermo restante quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 4/07, i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e alla normativa sul Catasto regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- 7.9 il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D. Lgs. 152/2006;
- 7.10 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 7.11 la gestione dei CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 02/10/2002;
- 7.12 lo stoccaggio degli oli usati deve rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 95/92 e al D.M. 392/96. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- 7.13 i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; i trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati;
- 7.14 lo stoccaggio temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
- 7.15 devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- 7.16 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni, atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.
- 7.17 il titolare del Centro di raccolta deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del Centro di raccolta e dell'impianto di trattamento (D. Lgs. 152/2006 - D. Lgs. 209/03 - Delibera G.R.C. n. 386/2016);
- 7.18 l'Amministrazione Provinciale di Caserta provvederà ad effettuare i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06;
- 7.19 alla chiusura dell'impianto la ditta FRANCHINI EDUARDO è obbligata a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista nell'area stessa, al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- 7.20 la ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni, rilasciate da altri Enti, necessarie per la gestione dell'impianto; in particolare per l'esercizio dell'attività in questione la ditta dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di cui al D. Lgs. 81/2008 ed in materia di antincendio di cui al DPR n. 151/2011.

8. PRECISARE CHE:

- 8.1 l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura competente per territorio, il cui eventuale riscontro positivo comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 8.2 il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicata la variazione del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.

9. NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta FRANCHINI EDUARDO.

10. INVIARE copia del presente atto per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di San Tammaro (CE), ASL/CE – UOPC di Santa Maria Capua Vetere (CE), ATO2 Napoli-Volturno, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta, al PRA di Caserta e ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - sezione regionale di Napoli, ciascuno per le proprie competenze.

11. TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania e alla UOD 13 "Autorizzazioni di competenza della Regione" per l'aggiornamento della banca dati.

12. INOLTARE copia del presente provvedimento all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del D. Lgs.vo n.33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Angelo Ferraro
(F.to)